

del Regolamento tratta dei dispositivi di segnalazione di ostacoli presenti sulle strade e non eliminabili. Nel caso di specie gli ostacoli sono stati artificialmente realizzati e quindi l'art. 175 non è un riferimento adeguato. Anche in questo caso codesta Amministrazione non ha correttamente interpretato le norme, neppure quelle previgenti. Infatti il precedente regolamento di esecuzione (DPR 420/59) prevedeva all'art. 116 le modalità di segnalazione degli ostacoli e all'art. 159 vietava l'impiego di segnali diversi di quelli prescritti dallo stesso Regolamento. Stesso divieto è prescritto dall'art. 18 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale. E' pur vero che le precedenti norme non prevedevano esplicitamente sanzioni in caso di inosservanza, ma è anche previsto all'art. 234 del vigente codice che la segnaletica doveva essere adeguata entro il mese di dicembre 1995 e che tale termine è ormai trascorso, con le conseguenze sanzionatorie del Nuovo Codice. Il fatto che altre amministrazioni abbiano adottato sistemi analoghi non rende regolare una segnaletica palesemente difforme. ... E in verità le copie di ordinanze trasmesse da codesta amministrazione, in un arco di tempo dal 1987 al 1996, non fanno mai riferimento ai portali installati, ma solo in due casi alla istituzione del divieto di transito per veicoli di altezza superiore ad 1,90 m in alcune aree. Cosa che di norma viene segnalata con il cartello stradale di cui alla fig. II.66 del Regolamento. Divieto che peraltro non sembra particolarmente motivato nel disposto delle ordinanze. Senza considerare che codesta amministrazione aveva avanzato con nota n. 15547 del 28.6.96 istanza per l'impiego di portali come dissuasori di sosta e non come segnalatori di ostacolo. Istanza sulla quale questo Ufficio aveva espresso parere negativo. ... la responsabilità per il verificarsi di eventuali inconvenienti od incidenti riconducibili alla presenza dei più volte citati portali ricadrà su codesta amministrazione".

ELISUPERFICIE

La elisuperficie è costituita da una pavimentazione autobloccante continua con:

- segnaletica diurna rappresentata da lettera H e limite dell'area di approdo e decollo elicottero di colore bianco;
- segnaletica notturna costituita da sistema portatile comprendente tutti gli ausili ottici luminosi (alimentati a rete/o da un carrello a pannelli fotovoltaici e relative batterie) previsti dalle norme di legge;
- manica a vento in posizione tale da soddisfare le condizioni operative;

- eventuale stazione meteorologica automatica.

Tutte le apparecchiature devono anche corrispondere alle norme previste per gli elicotteri dalla Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale (I.C.A.O.).

Riferimenti

- D.M. 10.03.1988 Ministero dei Trasporti, Gazzetta Ufficiale del 01.09.1988.

IMPIANTO DI SMALTIMENTO IGIENICO-SANITARIO

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario è costituito da due pozzetti autopulenti, carrabili per carichi di prima categoria, destinati ad accogliere ecologicamente le acque reflue chiare e luride scaricate da veicoli o rimorchi dotati di serbatoi interni di raccolta.

Detti pozzetti devono essere:

- "autopulenti" poiché dotati di una corona di sciacquo interna che evita l'installazione di tubazione esterna, consentendo l'utilizzo di una quantità determinata d'acqua per lo sciacquo;
- "carrabili per carichi di prima categoria" poiché costruiti per sostenere in sicurezza l'eventuale passaggio delle ruote di autobus in manovra.

Riferimenti

- art. 185 del Codice della Strada,
- art. 136 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.S.,
- art. 214 del D.P.R. n. 610/96,
- Capitolo XIII, art. 68, punto 5, del Piano Regolatore Generale 1993 Comune di Firenze.

PROTEZIONE CIVILE

La Regione partecipa all'attuazione delle attività di protezione civile.

Riferimenti

- Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992,
- Circolare prot. 3089/065/Emer del 10.07.1995 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Gestione Emergenze.

PULIZIA AREA

Divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli in sosta, per manutenzione e pulizia area e relativo arredo emanato dall'ente proprietario dell'area.